

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

| | |
|---------|--------------|
| numero: | 32i |
| del: | 2022-04-05 |
| autore: | Andrea Tinti |

A tutti i clienti interessati

Iscrizione obbligatoria in apposito registro (reve) per i veicoli immatricolati all'estero ed utilizzati da soggetti residenti in Italia

Informiamo con la presente sinteticamente, anche in seguito alle molte richieste, che recentemente sono entrate in vigore le modifiche al Codice della strada¹ che prevedono, tra le altre modifiche, l'obbligo di iscrizione nel nuovo **pubblico registro dei veicoli esteri** ("REVE")² dei veicoli immatricolati all'estero che circolano sul territorio nazionale.

1 I nuovi obblighi e i soggetti coinvolti

È ora stabilito che³

- le persone che hanno acquisito **residenza anagrafica** in Italia e che siano **proprietarie di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero**, possono circolare sul territorio nazionale solo a condizione che entro **tre mesi** dall'acquisizione della residenza **immatricolino** i suddetti mezzi⁴;
- a bordo dei veicoli "esteri" **condotti** sul territorio nazionale da un soggetto residente in Italia, che non coincide con il proprietario del mezzo (es. veicoli in leasing o noleggio o comodato ecc.) deve essere custodito "un **documento**, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo⁵";
- nel caso in cui la persona fisica o giuridica residente o che abbia sede in Italia **disponga** del veicolo (immatricolato all'estero) per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, come nel caso del **leasing o del noleggio a lungo termine o comodato**, "il titolo e la durata della disponibilità devono essere **registrati**, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A.⁶; ogni

1 Ovvero al DLgs. n. 285/92 modificato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021; modifiche entrate in vigore il 21.3.2022; vedasi anche il comunicato dell'ACI al seguente link:

https://www.aci.it/archivio-notizie/notizia.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2514&cHash=46407853ddec4d979784afec43e78335

2 Da effettuarsi presso lo Sportello Uffici PRA (previa prenotazione) oppure uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).

3 La legge europea 2019-2020 (L. 238/2021) ha introdotto l'art. 93-bis del DLgs. 285/92

4 secondo le disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 del Codice della strada (DLgs. n. 285/92)

5 Questo documento deve essere rilasciato e firmato dal proprietario, come scritto, e portare una data certa. Deve indicare il titolo legale e la durata del trasferimento. Può di un contratto di leasing, noleggio o comodato. Per quanto riguarda la data certa: questa può essere generalmente dimostrata da un notaio o anche registrando il contratto presso l'agenzia delle entrate. È possibile anche una firma digitale del documento in questione. Dovrebbe anche essere possibile inviare il documento da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a un altro indirizzo di posta certificata, indicando il documento nell'oggetto del messaggio di posta elettronica.

6 di cui all'articolo 94, comma 4-ter del Codice della strada (DLgs. n. 285/92)

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso;

- sono obbligati alla registrazione del “veicolo estero” al “REVE” (entro 60 giorni dall’acquisizione) anche i lavoratori subordinati che svolgono la propria attività nel territorio di uno **Stato limitrofo o confinante** e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato.

2 Le eccezioni

I cittadini stranieri residenti all'estero potranno circolare in Italia con veicoli con targa estera per la durata massima di un anno⁷.

3 Le Sanzioni

Quanto ai profili sanzionatori, occorre distinguere tra:


- **proprietario del veicolo:** qualora abbia acquisito la residenza e impieghi il mezzo in Italia in violazione delle disposizioni testé menzionate, è soggetto al pagamento di una sanzione di importo minimo pari a 400 euro e massimo pari a 1.600 euro. L’organo accertatore, in questo caso, ritira il documento di circolazione, intimando al proprietario l’immatricolazione del veicolo. In alternativa, l’intestatario del documento di circolazione può chiedere di essere autorizzato a uscire dal territorio dello Stato “per la via più breve”;
- **l’utilizzatore** (non proprietario): per coloro che conducono veicoli esteri di proprietà di terzi nel territorio nazionale, in assenza del documento con data certa da cui risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, la sanzione prevista va da 250 a 1.000 euro;
- per il caso in cui il soggetto (non proprietario) che **utilizza l’autoveicolo**, motoveicolo o rimorchio immatricolato all’estero per una durata superiore a **30 giorni e non abbia effettuato la registrazione** nel “REVE” (o non abbia comunicato le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede) la sanzione prevista va da 712 a 3.558 euro. Anche in questa circostanza viene ritirato il documento di circolazione fintanto che la posizione non viene regolarizzata.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁷ Altre eccezioni meno frequenti per i clienti del nostro studio sono contenute nell’articolo 93-bis DLgs. n. 285/92: Non sono tenuti all’annotazione nel registro dei veicoli esteri i cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia, il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e quello delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari. Beneficiano, infine, dell’esonero dalle norme in commento i soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni che conducono veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, “nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese”, con le quali detti soggetti sono legati da un rapporto di lavoro.